

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-817 del 15/02/2018
Oggetto	L.R. 13/2015 - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - D.Lgs. 152/06 - VOLTURA E AGGIORNAMENTO DELL'AUA A FAVORE DELLA DITTA OPTIMA SPA - VIA GALILEI,77 SAN CLEMENTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-848 del 15/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: *L.R. 13/2015 - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - D.Lgs. 152/06 - VOLTURA E AGGIORNAMENTO DELL'AUA A FAVORE DELLA DITTA OPTIMA SPA - VIA GALILEI,77 SAN CLEMENTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE*

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Provvedimento AUA n. 4882 del 14/07/2017 rilasciato da Arpae Rimini alla DITTA OPTIMA SRL – con sede produttiva in VIA GALILEI, 77 SAN CLEMENTE di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per l'attività di “*PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE*”;

ACQUISITA agli atti in data 18/01/2018 PGNR/2018/443 la richiesta di voltura del provvedimento AUA summenzionato tramite il Suap dell'UNIONE DELLA VALCONCA;

ACQUISITA inoltre copia di visura da cui si evince che la summenzionata ditta ha cambiato la propria ragione sociale da OPTIMA SRL UNICO SOCIO a OPTIMA SPA, con iscrizione della

trasformazione nel registro delle imprese del 06/12/2017;

CONSIDERATO che il legale rappresentante della Ditta OPTIMA SPA Sig. Massimiliano Riccò nella richiesta di voltura dichiara che non sono state effettuate modifiche al ciclo produttivo e all'impianto autorizzato con Provvedimento AUA n. 4882 del 14/09/2017;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare il provvedimento AUA n. 4882 del 14/07/2017 relativamente alle prescrizioni del punto di emissione E9 secondo quanto stabilito della DGR 2236/09 e s.m.i. ed alle modalità di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

SU proposta del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini

D I S P O N E

1. la **VOLTURA del Provvedimento di AUA n. 4882 del 14/09/2017** in capo alla **Ditta OPTIMA SPA** con sede produttiva in Comune di **SAN CLEMENTE, VIA GALILEI, 77**;
2. di autorizzare la prosecuzione della medesima attività alle stesse condizioni del provvedimento summenzionato aggiornato con l'allegato A parte integrante del presente atto che sostituisce l'allegato A al provvedimento n.4882 del 14/09/2017;
3. il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio del Provvedimento conclusivo;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa 120 gg. al Capo dello Stato;
5. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente disposizione;
6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Roberto De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE SEMILAVORATI PER PASTICCERIA E GELATERIA**, svolgendo le operazioni di pesatura e miscelazione di prodotti a caldo o a freddo e successivo confezionamento oltre alla tostatura di frutta secca;

Le modifiche consistono nell'introduzione della saldatura ad inox collegata all'emissione E4, nella rimozione del tunnel criogenico e conseguente emissione E6 e nell'introduzione di 2 nuovi punti di emissione collegati alle operazioni di Tostatura di frutta secca (E9) e Aspirazione carica batteria muletti (E10), oltre alla sostituzione della caldaia collegata al punto E2;

E' presente un impianto termico ad uso civile (riscaldamento uffici) collegato al punto di emissione E3, alimentato a metano di potenzialità inferiore a 3 MW (401.6 kW) non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga – allegato IV parte I lettera dd). E' comunque soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica;

Sono presenti 3 impianti termici ad uso industriale di potenzialità rispettivamente 1.500 kW, 378,9 kW e 139,5 kW, collegati rispettivamente ai punti di emissione E2 , E2bis, E7 alimentati a gas metano e adibiti il primo ed il secondo al riscaldamento dell'acqua di processo, il terzo di supporto alla produzione (etichettatura bottiglie). Essendo la somma delle potenzialità inferiore a 3 MW non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga– allegato IV parte I lettera dd). Sono altresì soggetti al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06;

Sono presenti alcuni punti di emissione collegati a cucine e mensa aziendale, non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 (attività in deroga – allegato IV parte I lettera e);

La ditta esegue anche l'attività di saldatura con un consumo dichiarato di filo per saldatura pari a ca. 6 kg/mese; è prevista anche l'attività di saldatura su acciaio inox effettuata con procedimento TIG (elettrodo infusibile di tungsteno, sotto protezione di gasi inerte).

PRESCRIZIONI:

E1 – ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MATERIE PRIME

- Portata: 24800 Nm³/h
- Durata: 16 h/g
- Altezza: 8,8 m.
- Sezione: 0,38 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Filtro a maniche costituito da 312 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 300 m²
- Inquinanti emessi: materiale particellare
- Limiti desunti dalla D.G.R. 2236/2009 all.4 punto 4.24.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato su un registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti suddetto.

E4 – SALDATURA

- Portata: 1590 Nm³/h
- Durata: 6 h/g
- Altezza: 9,5 m
- Sezione: 0,03 m²
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.20:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi Di Azoto (In NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido Di Carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Entro 30 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo la ditta è tenuta ad un controllo iniziale dei parametri sotto riportati come flusso di massa e in concentrazione:

- Nickel;
- Manganese;
- Cromo III.

Nel caso il flusso di massa risultasse al di sopra dei valori previsti dalla tabella di cui alla parte II allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 valgono i limiti in concentrazione della stessa tabella e la ditta è tenuta ad un autocontrollo annuale degli stessi parametri.

I risultati dei controlli di cui sopra dovranno essere inviati ad ARPAE nei successivi 10 giorni.

E8 – CAPPA LABORATORIO MICROBIOLOGICO

- Portata: 300 Nm³/h
- Durata: 3 h/g
- Altezza: 3,5 m
- Sezione: 0,05 m²
- Temperatura: - 23 °C
- Impianto di abbattimento: Filtro a carboni attivi

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti tuttavia si prescrive l'utilizzo di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di

controllo competenti, ove devono essere annotati, su base mensile, i consumi giornalieri di reagenti e solventi utilizzati durante le analisi e le rispettive schede di sicurezza.

E9 – TOSTATURA FRUTTA SECCA

- Portata: 2.500 Nm³/h
- Durata: 24 h/g
- Altezza: 13 m
- Sezione: 0,07 m²
- Temperatura: 20 °C
- Impianto di abbattimento: Filtro a maniche a tessuto costituito da 28 maniche per una superficie totale di 21 m²;
- Limiti individuati al punto 4.9 All.4 della DGR 2236/09 e s.m.i:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) di cui aldeidi totali (20 mg/Nm ³)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato su un registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti suddetto.

In caso di emissioni di sostanze odorogene, l'autorità competente si riserva di prescrivere ulteriori impianti di abbattimento anche in corso di validità della presente autorizzazione.

E5 – E10 – ASPIRAZIONE CARICA BATTERIA MULETTI

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti alle emissioni.

Altre prescrizioni

- a) L'Azienda dovrà comunicare almeno 15 gg. prima la data della messa in esercizio dei nuovi impianti;
- b) La messa a regime del nuovo impianto (E9) dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- c) Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpae di Rimini i controlli alle emissioni del punto E9; tali controlli (in numero di 3) devono essere effettuati per un periodo di 10 giorni dalla data di messa a regime;
- d) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

e) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

f) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

h) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

i) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

j) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento

rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

k) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

l) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

Temperatura 273°K

Pressione 101,3 kPa

Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.